

REGIONE PUGLIA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE  
DELLA PROVINCIA DI BARI

**Contratto per l'erogazione e acquisto di prestazioni sanitarie da parte di RESIDENZE SANITARIE PER CURE PALLIATIVE (HOSPICE) di cui al R.R. 3/2005 - DPCM 20 gennaio 2000 – anno 2024**

## TRA

L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, con sede legale in Bari, al Lungomare Starita n° 6, rappresentata dal Direttore Generale F.F. di seguito indicata come "Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari", che opera per sé ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito indicata come "Committente"

## E

La società "LE.BI.PA.MI. Srl" con sede legale in Turi (BA) alla Via Altiero Spinelli n. 49, P.IVA titolare della RESIDENZA SANITARIA PER CURE PALLIATIVE, di seguito denominata anche "CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE", "HOSPICE" o, solamente, "STRUTTURA", "Villa Eden" con sede nel Comune di Turi (BA) alla Via Altiero Spinelli n. 49, rappresentata dal legale rappresentante il quale – consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., – dichiara di non essere stato condannato per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente, di seguito indicata come "Erogatore",

## PREMESSO CHE

- a) L'Erogatore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di essere Accreditato ad erogare prestazioni di HOSPICE di cui al R.R. 3/2005 - DPCM 20 gennaio 2000 per il correlato numero di posti letto:
  - in virtù della D.D. n°294 del 26/11/2013 con la quale la Regione Puglia ha conferito alla società "LE.BI.PA.MI. Srl" /titolare della struttura "Villa Eden" con sede nel Comune di Turi (BA) alla Via Altiero Spinelli n. 49, ai sensi degli artt. 8 e 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'Autorizzazione all'esercizio e l'Accreditamento per 20 posti letto, successivamente incrementati di ulteriori 10 posti letto, per un totale di n. 30 posti letto giusta DD n. 332 del 08/11/2023;
- b) Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative" ha stabilito i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi determinando anche il relativo fabbisogno di posti letto;
- c) Con deliberazione di Giunta regionale n. 1293 del 20 settembre 2022 sono state approvate le tariffe regionali per l'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza;
- d) L'Erogatore ha trasmesso alla ASL la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui al R.R.13 gennaio 2005, n. 3, che rinvia al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000, relativi a:
  - elenco nominativo del personale addetto distinto per qualifica professionale;
  - Carta dei Servizi;
  - Regolamento interno aziendale.
- e) L'Erogatore ha presentato dichiarazione, resa ai sensi dell'art.38 e dell'art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000,

n.445, con la quale si attesta:

1. di non incorrere nelle cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9 commi 4 e 5 della Legge Regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.;
  2. di non incorrere nelle cause di decadenza dell'accredimento di cui all'art. 26 comma 2 della Legge Regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. ivi compreso la dichiarazione di non violare gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori;
  3. di non essere pendenti, nei confronti di coloro che hanno il potere di rappresentarla e/o gestirla, procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art.3 ex L. 1423/56;
  4. di non aver versato essa struttura, né i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.8-quinquies del D.Lgs. n. 502/92;
  5. di non aver subito, i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva ancorché applicata, su richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, o verosimilmente integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
  6. di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimali previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 suscettibili di certificazione;
- f) L'ASL Bari intende avvalersi della suddetta Struttura nell'attuazione delle attività sanitarie a favore di persone nella fase terminale della vita affette da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta realizzate nel proprio territorio di competenza;
- g) Il presente Accordo contrattuale ha durata annuale e scadenza il 31/12/2024;
- h) Ai sensi dell'art. 31 del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA, il complesso delle prestazioni erogate nei Centri specialistici di cure palliative - Hospice sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale in base alle tariffe stabilite dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1293/2022;
- i) La ASL BARI provvede alla liquidazione di dette quote dopo i controlli delle rendicontazioni mensili ricevute dalla stessa Struttura.

#### **RICHIAMATI**

nella continuità della azione di programmazione e controllo della Regione Puglia in materia sanitaria:

- l'art.6, commi 5° e 6° della Legge 23.12.94, n.724
- l'art.2, comma 8° della Legge 28.12.95, n.549
- l'art.1, comma 32° della Legge 23.12.96, n.662
- l'art.32, comma 8° della Legge 27.12.97, n.449
- l'art.72, comma 1° della Legge 23.12.98, n.448
- l'art.8-quinquies art.8-sexies del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni;
- la Legge regionale n.25 del 3 agosto 2006;
- la Legge regionale n.26 del 9 agosto 2006;
- la Legge regionale n.12 del 24 settembre 2010 "Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti"
- la Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.;
- La legge n. 39 del 26/02/99 "Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano Sanitario Nazionale 1998-2000" e ss.mm.ii.;
- Il D.P.C.M. del 20/01/2000 "Atto di indirizzo e coordinamento recante i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i Centri Residenziali di cure palliative";
- VISTO il decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2007, n. 43 "Regolamento recante: definizione degli standard relativi all'assistenza dei malati terminali in trattamento palliativo in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";
- VISTA la Legge 15 marzo 2010, n. 38, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"
- la Deliberazione di Giunta regionale n.1293/2022;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

## IN APPLICAZIONE

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata;
- di quanto statuito nel DPCM 12/01/2017 (LEA), le prestazioni erogate nei Centri specialistici di cure palliative-Hospice sono da considerare a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale
- della DGR n. 1293/2022 con la quale sono state determinate le tariffe giornaliere per l'assistenza prestata dagli Hospice in possesso di autorizzazione all'esercizio e accreditamento nella misura di seguito riportata:

	TARIFFA IN EURO PRO UTENTE/PRO DIE	QUOTA A CARICO DEL SSR	IMPORTO A CARICO DEL SSR
HOSPICE	209,95 €	100%	209,95 €

- della DGR n. 1982/2023, pubblicata sul BURP n. 6 del 18.01.2024, "Programmazione in materia di acquisto di prestazioni sanitarie per l'esercizio 2024 e presa d'atto dei tetti di spesa", che ha definito il fondo di remunerazione valido per l'anno 2024 per l'acquisto di prestazioni di hospice
- della DGR n. 1922 del 21/12/2023, pubblicata sul BURP n. 15 del 19-2-2024, "Presenza in carico sanitaria dei soggetti nella fase terminale della vita - Approvazione schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di RESIDENZE SANITARIE PER CURE PALLIATIVE - HOSPICE di cui al Regolamento Regionale n. 3/2005"

### TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE SI STIPULA QUANTO SEGUE

il presente contratto per adesione, con validità per l'intero anno 2024 destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni di HOSPICE in favore di cittadini residenti in Puglia iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda ASL.

#### ART. 1

##### Valore delle premesse e degli allegati Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. La Azienda Sanitaria Locale della Provincia di BARI, sulla base del fabbisogno regionale per i posti letto di HOSPICE di cui al R.R. 3/2005 - DPCM 20 gennaio 2000 e del fondo unico di remunerazione regionale approvato con DGR n. 1982/2023 da destinare all'acquisto di prestazioni sanitarie di HOSPICE da strutture private, e sulla base del fondo unico di remunerazione aziendale riveniente dal predetto fondo unico regionale sulla base dei posti letto di HOSPICE accreditati insistenti nel territorio della ASL, in considerazione dell'analisi dei dati relativi al fabbisogno di prestazioni sanitarie di HOSPICE nel proprio ambito territoriale e della domanda di prestazioni di HOSPICE espressa da parte degli assistiti delle altre AA.SS.LL. della Puglia, della disciplina regionale in materia di individuazione e qualificazione delle prestazioni erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), così come disposto dalla DGR n. 1293/2022 assegna all'Erogatore, e nelle more dell'eventuale approvazione di apposito provvedimento regionale di adeguamento del fondo di remunerazione rispetto al numero di posti letto accreditati, da ultimo ampliati giusta DD n. 332 del 08/11/2023, in conformità a quanto già previsto con LR n. 37 del 29/12/2023, art. 75, si impegna ad acquistare per l'anno 2024 il pacchetto di prestazioni individuate per tipologia e numero costituente il Piano delle Prestazioni, così meglio esposto:

	colonna 1	colonna 2	colonna 3
		<b>NUMERO POSTI ACCREDITATI DA CONTRATTUALIZZARE</b>	<b>TETTO DI SPESA</b>
A	<b>HOSPICE</b>	Per n. 20 posti letto HOSPICE corrispondente a n. 7300 max giornate annue (n. posti letto x 365 gg.)	€ 1.532.635,00 (n. 20 posti letto x 365 gg. x € 209,95)

3. Il pacchetto delle prestazioni sanitarie da acquistare annualmente per l'anno 2024, calcolato tenuto conto della quota a carico della ASL come da DGR n. 1293/2022 per la somma complessiva di € 1.532.635,00= (rigo A), costituisce per l'Erogatore il TETTO DI SPESA INVALICABILE DI REMUNERAZIONE, così come dettagliato nel prospetto di cui sopra;
4. Il tetto di spesa complessivo (rigo A) rappresenta il limite massimo di spesa (tetto invalicabile di remunerazione) e costituisce per l'Erogatore un tetto unico (senza alcuna distinzione tra il tetto per pazienti residenti nella ASL e pazienti residenti nelle altre AA.SS.LL. della Regione Puglia);
5. In ottemperanza all'art. 3 della L.R. 24 settembre 2010, n. 12 nessun importo è riconosciuto a carico del Servizio sanitario regionale per prestazioni erogate al di fuori del tetto di spesa assegnato;
6. Nel caso in cui il Committente acquisti i posti in regime residenziale in quantità inferiore rispetto alla massima potenzialità erogativa della struttura, i posti accreditati non oggetto del presente contratto potranno essere

occupati da pazienti residenti in altre Regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari ed assoggettati alle disposizioni di cui al successivo art. 17. Parimenti, i predetti posti possono essere occupati da pazienti solventi.

#### ART. 2

##### Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, in via graduata:
  - a) dalle clausole del presente contratto, che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'HOSPICE "VILLA EDEN", relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni, anche regolamentari, in vigore di cui l'HOSPICE "VILLA EDEN" dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;
  - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

#### ART. 3

##### Destinatari dei servizi assistenziali erogati dall'HOSPICE

- a) La ASL BARI si avvale del Centro residenziale di cure palliative (HOSPICE) "VILLA EDEN", facente parte della rete di Cure Palliative, per il ricovero di pazienti affetti da malattie progressive ed in fase avanzata a rapida evoluzione ed a prognosi infausta, per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è possibile o appropriata, e, prioritariamente, per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di assistenza palliativa e di supporto.
- b) Il trattamento nell'Hospice, a totale carico del SSR, è espressamente rivolto a malati giunti nella fase terminale di malattia che necessitano di cure palliative, finalizzate al mantenimento di una qualità di vita sostenibile, qualora essi si trovino nella impossibilità temporanea o definitiva di essere assistiti al proprio domicilio (L. 39 del 28 febbraio 1999). Pertanto, possono essere ospitati pazienti in condizione di:
  - Malattia in stadio avanzato e con prognosi di vita breve;
  - Esaurimento dei trattamenti volti alla guarigione o al rallentamento della malattia (chemioterapia, radioterapia...);
  - Indicazione al trattamento esclusivamente palliativo con difficoltà al controllo dei sintomi in ambiente domiciliare;
  - Complessa gestione farmacologica;
  - Indice di autonomia secondo la scala Karnofsky inferiore o uguale a 50;
  - Impossibilità dell'assistenza a domicilio per assenza totale di supporto familiare.Scelta del paziente adeguatamente informato su diagnosi, prognosi ed obiettivi di cura
- c) **La ASL BA con Deliberazione n. 2069 del 05/11/2014, ha adottato l'Organizzazione della rete assistenziale per la presa in carico dei pazienti ad alta intensità assistenziale (III livello LEA, Cure Domiciliari Complesse): Ricovero di transito in Hospice.**
- d) **Con nota prot. n. 220322/1 del 04/12/2014 la Direzione Sanitaria Aziendale ha precisato, in ordine al ricovero di transito dei pazienti complessi che necessitano di cure intensive, come ad esempio la ventilazione meccanica continua e la nutrizione artificiale, che gli stessi devono essere ricoverati solo negli Hospice che dispongono di risorse umane e strumentali atte a fornire adeguata assistenza ai suddetti pazienti.**

#### ART. 4

##### Finalità ed obiettivi

1. L'organizzazione dell'HOSPICE deve garantire alle persone ospiti:
  - a) il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità, delle convinzioni religiose e delle abitudini quanto a ritmi di vita, attività culturali e di svago, nonché a stile abitativo permettendo agli ospiti di personalizzare l'ambiente con suppellettili e arredi propri;
  - b) la socializzazione, all'interno della Struttura, anche con l'apporto e l'utilizzazione di altri servizi, delle associazioni di volontariato e degli altri organismi associativi esistenti nel territorio;
2. Nell'HOSPICE sono ospitate persone in possesso della residenza in uno dei Comuni della Regione Puglia secondo le modalità di accesso alla struttura di cui al successivo art. 11.

#### ART. 5

##### Durata ed opzioni

1. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua avvenuta sottoscrizione, ha durata annuale (dal 01/01 al 31/12 dell'anno di riferimento) e viene trasmesso dalla ASL alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.
2. Alla scadenza annuale (31/12) gli utenti rimarranno comunque in assistenza alle condizioni in atto, finché la ASL non avrà provveduto eventualmente a riconvocare la società/ente sottoscrittore del presente contratto al fine di una nuova contrattualizzazione.
3. In caso di mancata successiva sottoscrizione di accordo contrattuale gli utenti rimarranno comunque in assistenza alle condizioni in atto, finché la ASL non avrà provveduto a trovare altra idonea soluzione.

## ART. 6

### Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Erogatore per l'HOSPICE "VILLA EDEN", intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L'Erogatore per l'HOSPICE "VILLA EDEN" garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla normativa regionale di riferimento in tema di prestazioni ed alle specifiche indicate nel presente atto. In ogni caso l'Erogatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Erogatore, intendendosi in ogni caso remunerati con le tariffe regionali. L'Erogatore per l'HOSPICE "VILLA EDEN" non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della ASL, assumendosene la medesima ogni relativa alea.
5. L'Erogatore si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne la ASL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. L'Erogatore si obbliga a consentire alla ASL, attraverso il personale all'uopo incaricato, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare tali verifiche potranno riguardare:
  - a) l'osservanza delle disposizioni contenute nell'Allegato 1 del DPCM 20.01.2000, anche per quanto attiene il personale in organico;
  - b) lo stato di pulizia dei locali anche attraverso l'utilizzo di specifiche attrezzature;
  - c) l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate;
  - d) la qualità dei pasti erogati.
  - e) Rilevazione indicatori di qualità come da indicazioni ministeriali

## ART. 7

### Obbligazioni specifiche per l'Erogatore

L'Erogatore si obbliga:

1. a gestire direttamente l'attività oggetto del presente contratto ai sensi della L.R. n.9/2017 e s.m.i. e del R.R. 3/2005 - DPCM 20 gennaio 2000;
2. a sollevare e tenere indenne la ASL dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ed anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
3. a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire adeguati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle amministrazioni utilizzatrici, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel contratto e, in particolare, ai parametri di qualità previsti dalle norme vigenti;
4. nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate sia dalla ASL sia dalla Regione purché ciò non incida sugli aspetti economici del rapporto contrattuale;
5. a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
6. a garantire, 24 ore su 24 ore per tutto l'anno, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza del DPCM 12 gennaio 2017, le prestazioni per le quali è stato contrattualizzato;
7. a mantenere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. 3/2005 e dall' Allegato 1 del DPCM 20.01.2000;

8. ad eseguire le prestazioni sanitarie avvalendosi, attrezzature, servizi e personale individuati dalla normativa vigente, come da Allegato 1 del DPCM 20.01.2000;
9. ad avvalersi di personale avente i necessari requisiti professionali, nei cui confronti, se dipendente, si impegna ad applicare una disciplina contrattuale collettiva attinente alla materia socio-sanitaria e comunque rispettosa delle norme, principi e criteri vigenti in materia di diritto del lavoro, ovvero nei servizi esternalizzati, a verificare il rispetto di tale applicazione anche mediante acquisizione trimestrale del DURC che dovrà essere esibito, a richiesta, ai competenti uffici della ASL;
10. a tenere audit clinici periodici con l'UOCP aziendale o con il Referente Aziendale di CP;
11. a comunicare all'Area Sociosanitaria l'organico complessivo della Struttura, distinguendo i nominativi degli operatori dedicati per il presente Accordo, qualora l'accordo contrattuale non comprenda tutti i posti letto accreditati dalla Regione;
12. all'utilizzo costante del personale dichiarato ed operativo nella struttura; l'accertata violazione di tale norma comporta l'automatica sospensione del presente Accordo. Qualsiasi modifica dell'organigramma dovrà essere comunicata formalmente alla ASL;
13. ad una corretta predisposizione ed utilizzo di protocolli assistenziali resi in forma scritta, forniti agli operatori e inseriti nella documentazione della residenza, per 1- alzate 2- bagno e pulizia; 3- conservazione e somministrazione dei farmaci; 4-inserimento e dimissione della struttura; 5- igiene, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione 6- prevenzione e trattamento dei decubiti e corretto utilizzo dei presidi antidecubito; 7- prestazioni sanitarie più diffuse o più complesse, quali ad esempio: cateterismo vescicale, medicazioni, , ecc.; 8- procedure operative per far fronte alle emergenze;
14. ad adottare:
  - un programma teso alla riduzione dell'uso terapeutico di presidi di restrizione fisica, mediante un protocollo fornito agli operatori che garantisca il loro uso corretto, il controllo e il monitoraggio e la possibilità di verifiche sulla prevalenza d'uso di ogni struttura;
  - un programma di miglioramento e strumenti di monitoraggio per la valutazione del rischio e della stadiazione delle lesioni da decubito, per il controllo delle infezioni, per l'identificazione e la gestione di condizioni di alimentazione non corretta;
  - un percorso di miglioramento e qualificazione per la presa in carico, la cura e i progetti assistenziali specifici degli ospiti affetti da demenza;
  - tali programmi vanno conservati nella documentazione della Struttura.
15. a consegnare ad ogni utente o suo congiunto o tutore responsabile del ricovero la Carta dei Servizi della struttura, avendo cura di acquisire la firma per ricevuta dell'avvenuta consegna;
16. quale intestatario del rapporto contrattuale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata, garantisce che le stesse vengono prestate sotto il controllo diretto del Responsabile Sanitario della struttura, con esclusione di qualsiasi forma di diverso esercizio delle stesse;
17. a consentire l'accesso del volontariato e delle associazioni di tutela per specifiche attività integrative, in conformità alla normativa regionale vigente;
18. si obbliga a redigere e mantenere aggiornate le cartelle cliniche e i piani di intervento dei pazienti;
19. l'Erogatore si obbliga a garantire che i servizi comuni della struttura, dal punto di vista strutturale, tecnologico ed organizzativo, siano adeguati al numero di posti letto contrattualizzati e comunque al numero totale dei posti oggetto del provvedimento di autorizzazione all'esercizio;
20. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'automatica sospensione e risoluzione del presente Accordo con le modalità previste dal successivo articolo 20 e la comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza ai sensi delle disposizioni della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

#### **ART. 8**

<b>Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro</b>
--

1. L'Erogatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare s'impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
2. L'Erogatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui al precedente comma del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto (attività eventualmente esternalizzate tipo somministrazione pasti, pulizie);

3. L'Erogatore è in ogni caso tenuto a conformarsi alle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in attuazione di quanto previsto dalla Legge 12/06/1990, n. 146 e s.m.i.;
4. L'Erogatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., pena la revoca dell'accreditamento e conseguente risoluzione del presente accordo contrattuale, e ai sensi dell'art. 9, comma 5 lett. f) L.R. n. 9/2017 e s.m.i., pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, al rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.

#### ART. 9

##### Obblighi in materia di Sanità elettronica

1. L'Erogatore, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010, è obbligato a conferire i dati necessari per il funzionamento dei sistemi informativi nazionali e dei sistemi informativi regionali di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 2005 ed all'art. 1 della L.R. n. 16/2011, secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione.
2. L'Erogatore è, altresì, obbligato al rispetto della normativa a carattere nazionale e regionale contenente obblighi e adempimenti in materia di flussi informativi e di sanità elettronica e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale.

#### ART. 10

##### Obblighi e adempimenti della Azienda Sanitaria Locale

1. La Azienda ASL è tenuta a:
  - a) eseguire la verifica tecnico-sanitaria e di appropriatezza clinico-diagnostica e diagnostico-procedurale delle prestazioni addebitate, nella misura minima campionaria su almeno 3/10 dei pazienti trattati od in misura maggiore, fino a 10/10 dei pazienti, in presenza di eventuali proroghe al ricovero. I controlli devono essere effettuati con cadenza trimestrale ( D.G.R. n.1491 e s.m.i.), fermo restando la verifica dell'appropriatezza delle prestazioni in capo all'UOCP aziendale o al Referente di CP aziendale;
  - b) verificare annualmente i requisiti organizzativi atti a garantire i livelli e le modalità di assistenza previsti nel R.R. 3/2005 - DPCM 20 gennaio 2000, con la garanzia dell'effettiva presenza, nei turni, del personale ivi indicato;
  - c) verificare il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al R.R. 3/2005 - DPCM 20 gennaio 2000;
  - d) verificare, dal punto di vista strutturale, tecnologico ed organizzativo, siano adeguati al numero di posti letto contrattualizzati ed al numero dei posti letto privati;
  - e) comunicare nel più breve tempo possibile ed in forma esclusivamente scritta all'Erogatore:
    - la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti ed eventuali altre osservazioni;
    - eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
  - f) eseguire i pagamenti con le modalità di cui al successivo art. 16;
  - g) **FORNITURA DI FARMACI E DI DISPOSITIVI SANITARI**  
L'erogazione delle forniture dei farmaci e dei dispositivi sanitari previsti dal Dipartimento Farmaceutico avviene in esecuzione delle attuali disposizioni della Regione ed atti esecutivi dell'ASL.
    - **FORNITURA DEI FARMACI**  
La UOCP aziendale o il Referente aziendale di cure palliative fornirà alla Farmacia del Distretto Socio Sanitario su cui insiste la Struttura un elenco dei farmaci indispensabili alle Cure palliative  
La fornitura dei Farmaci è a carico del Distretto Socio Sanitario su cui insiste la Struttura e deve prevedere che:
      - siano erogati esclusivamente farmaci di fascia A; non è possibile in alcun caso richiedere farmaci di fascia C, fatte salve le categorie previste dalla normativa regionale;
      - I farmaci di fascia H devono essere richiesti dallo specialista su apposita modulistica per i farmaci di fascia H
      - per quanto attiene le sostanze stupefacenti la richiesta viene presentata con le modalità specifiche previste dalla normativa vigente;

- la Struttura Residenziale dovrà disporre di un Registro di carico e scarico dei prodotti medicinali forniti dalla ASL a cura del Responsabile Sanitario e annotare sulle cartelle degli ospiti la terapia farmacologica somministrata giornalmente.

I farmaci e il materiale farmaceutico vengono prelevati da personale sanitario debitamente autorizzato per iscritto dal Responsabile Sanitario della Struttura.

- FORNITURA DI DISPOSITIVI E PRESIDII

La fornitura di protesi ed ausili ha luogo secondo le procedure previste dal DPCM 12/01/2017 (LEA) e dal D.M. 332/99 per quanto compatibile con il predetto DPCM e dalle norme regionali integrative in materia, previa autorizzazione del Distretto di residenza dell'assistito.

Gli ausili per l'incontinenza sono a carico della ASL.

L'erogazione le seguenti modalità: 1) Richiesta di fornitura presidi sanitari inoltrata al Distretto di residenza dell'assistito; 2) Autorizzazione all'erogazione dei presidi da parte del Distretto, previa verifica del Piano Assistenziale dell'assistito; 3) Consegna dei presidi, da parte del fornitore, presso la sede della Struttura.

I presidi ad uso comune, ad esempio siringhe, garze, ecc., sono forniti dalla farmacia Distrettuale **competente**, sulla base di apposita richiesta a firma del Coordinatore Sanitario della Struttura e comunque secondo modalità concordate.

Non saranno oggetto di fornitura le attrezzature quali carrozzine, alzapersona, letti ortopedici ecc. per le quali la Struttura provvederà direttamente.

## ART. 11

### Modalità di accesso e dimissioni

1. Le procedure di ammissione e dimissione seguono l'iter indicato DGR n 831 del 12 giugno 2023: I pazienti, in coerenza con i requisiti specifici indicati all'art. 3, possono accedere alle prestazioni garantite dal ricovero in Hospice provenendo da qualsiasi ambito assistenziale della ASL BARI.

Con DGR n. 1868 del 14.12.2022 "approvazione schema di Regolamento Regionale avente ad oggetto "definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale ai sensi del DM n. 77/2022" la Regione Puglia ha definito il modello organizzativo e di funzionamento della rete locale delle Cure palliative, quali aggregazioni funzionali e integrate tra i diversi setting assistenziali, definendo, nello specifico, l'organizzazione delle Reti Locali, consistenti in una aggregazione funzionale integrata dei soggetti erogatori delle attività di cure palliative garantite nei diversi setting assistenziali (Ospedale, ambulatorio, domicilio, hospice) in ciascuna Asl.

La DGR n. 1868/2022 è stata recepita dalla Asl Bari con Delibera del Direttore Generale n. 2614 del 27/12/2023 "recepimento della DGR n. 1868/2022. Istituzione della rete locale di cure palliative"; in detto provvedimento è stato istituito l'organismo di coordinamento aziendale, coordinato dal Direttore U.O.C. Cure Palliative;

nella precitata DDG n. 2614/2023 è stato demandato a successivo atto deliberativo l'adozione di regolamento aziendale della Rete locale delle cure palliative

Pertanto, in via transitoria, nelle more della operativa attivazione e strutturazione della Rete Aziendale delle cure palliative, si confermano, per l'anno 2024, le modalità di accesso, autorizzazione e monitoraggio definite nell'art. 12 del precedente contratto stipulato nell'anno 2023 sulla scorta delle indicazioni dettate dalla DGR n. 831/2023 e s.m.i., in attesa dell'attivazione dei percorsi procedurali, di seguito definiti dall'art. 11 dello schema di contratto approvato con DGR n. 1922/2023, che si trascrivono:

2. *La proposta di ricovero in Hospice è inoltrata su apposita modulistica dal Medico di Medicina Generale ovvero dal Medico Specialista Ospedaliero, all Direttore dell'UO Cure Palliative dell'Azienda o al Referente aziendale di CP dell'ASL di Bari;*
3. *Il Direttore dell'UOCP aziendale o il Referente aziendale di CP, dopo aver valutato l'eleggibilità, assegna alla richiesta di ricovero un punteggio di priorità, da 1 a 5, anche in riferimento ad eventuali problematiche socio-familiari. La UOCP aziendale o il Referente aziendale quindi attiverà, possibilmente entro 48 ore, l'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) che potrà riunirsi nel Distretto di residenza del paziente o in Hospice stesso se il paziente è stato già ricoverato per necessità cliniche improrogabili. In quella sede sarà formulato il Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.).*
4. *In caso di eleggibilità del paziente al ricovero in Hospice, il paziente viene inserito immediatamente nella lista d'attesa unica provinciale co-gestita dall'UOCP aziendale e dall'Area Socio-Sanitaria che ne garantiscono il rispetto attraverso il monitoraggio continuo del numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza. Nella autorizzazione all'inserimento in Struttura, si potrà inoltre tenere conto, ove possibile della preferenza espressa dal paziente anche in riferimento alla vicinanza geografica del suo domicilio all'Hospice indicato.*



5. *I casi di non osservanza della lista di attesa per ricoveri urgenti o quelli effettuati nei giorni festivi dovranno essere motivati per iscritto da parte del responsabile dell'UOCP aziendale o dal Referente di CP Aziendale e al l'Area Socio Sanitaria. Il Direttore dell'Hospice "Villa Eden" di Turi (BA) si impegna a comunicare all'Area Socio Sanitaria dell'Asl di Bari l'avvenuto ricovero del paziente presso la struttura, al fine di consentire la contabilizzazione del costo e la conseguente liquidazione della retta. In caso di scadenza del PAI, l'UOCP aziendale effettuerà le rivalutazioni del PAI, previa comunicazione all'Area Sociosanitaria ed al Distretto di Residenza dell'assistito.*
6. *L'Hospice di "Villa Eden" di Turi (BA) provvede ad attivare le procedure di ricovero, valutando anche la possibilità di erogare il complesso delle cure palliative, dando tempestiva comunicazione all'Area Socio sanitaria ed al Distretto di residenza del paziente.*
7. *Nell'eventualità di un ritorno a casa o di un trasferimento in un'altra struttura, il paziente può essere riaccolto in Hospice secondo le modalità di accesso sopra indicate.*

La Asl Bari si riserva di adottare atti organizzativi, finalizzati a contemperare i suindicati percorsi con le specifiche peculiarità organizzative aziendali

#### ART. 12

##### Trasformazioni e trasferimenti

L'Erogatore accetta che:

1. L'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento. Non è consentito il subentro di terzi nel presente contratto, in quanto lo stesso è a carattere personale.
2. Ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'Erogatore deve essere previamente autorizzato dalla Regione, di conseguenza, il presente accordo contrattuale si risolverà di diritto.

#### ART. 13

##### Monitoraggio e controllo

1. Le attività della struttura sono oggetto di monitoraggio, valutazione e controllo sotto i profili della qualità, appropriatezza, dell'accessibilità e del costo della quota applicata.
2. A tale scopo l'Erogatore si impegna, a livello sperimentale, a sottoporre a verifica interna gli aspetti inerenti la qualità dell'assistenza percepita dall'utente, con particolare riferimento ai requisiti di qualità e secondo indicatori condivisi e preventivamente formalizzati, ,
3. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione ed in sinergia con l'UOCP aziendale o con il Referente Aziendale di CP. A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa. In particolare, la struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive definite dall'UOCP aziendale e dalla Giunta Regionale, con il programma per la rete di assistenza per le cure palliative in Puglia e del Decreto del Ministero della Salute febbraio 2007, n. 43 "Regolamento recante: 'Definizione degli standard relativi all'assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo, in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311', pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.81 del 6 Aprile 2007.
4. Al fine della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la ASL attiva controlli propri tramite i Servizi Ispettivi aziendali quali SISP, SPESAL, SIAN e UVAR a propria discrezione, sia periodici che straordinari, le cui risultanze i suddetti Servizi inviano alla Direzione generale, al Direttore del Distretto, all'Area Sociosanitaria, alla Regione Puglia. L'obiettivo è il ripristino delle condizioni di buon andamento nella gestione del servizio e di tutela degli utenti.

#### ART. 14

##### Corrispettivi

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto all'Erogatore dalla ASL, in forza del presente contratto, è quello stabilito dalla tariffa di cui alla DGR n. 1293/2022:

	TARIFFA IN EURO PRO UTENTE/PRO DIE	QUOTA A CARICO DEL SSR	IMPORTO A CARICO DEL SSR
HOSPICE	209,95 €	100%	209,95 €

2. I predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente all'Erogatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti della ASL. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Erogatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dai competenti organi nazionali o regionali, sono compresi nella tariffa riportata nel precedente punto 1 del presente articolo;
3. La quota sanitaria della relativa tariffa non può superare l'importo previsto dalla tariffa di riferimento regionale per HOSPICE. Per tariffe diverse da quelle di riferimento regionale, qualora vi sia l'erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale, la quota eccedente la tariffa di riferimento regionale è a totale carico dell'assistito.
4. Non sono ricompresi nella tariffa:
  - i farmaci di cui all'elenco preventivamente concordato;
  - i farmaci per la nutrizione parenterale/enterale;
  - i presidi medico - chirurgici, (pompe elastomeriche, cateteri peridurali e spinali, cateteri venosi centrali, sonde gastrostomiche, placche per stomie e relative buste e presidi per il trattamento delle

- piaghe da decubito);
  - i presidi (pannoloni, traverse) per i pazienti dichiarati incontinenti, secondo la norma ed il prontuario regionale, e per la durata del ricovero, saranno forniti mediante l'assistenza domiciliare per il tramite del Distretto di appartenenza dell'assistito.
5. Per dette forniture, l'ASL indicherà la farmacia territoriale in relazione alla sede della Struttura di riferimento.
6. **Per la fornitura di ossigeno liquido/gassoso terapeutico ovvero di prodotti stupefacenti, provvederà direttamente l'Hospice addebitando alla ASL il costo sostenuto e comunque non superiore al prezzo pagato dalla ASL BARI alla data di sottoscrizione del presente accordo. Pertanto, la fornitura dell'ossigeno da erogarsi in favore dei pazienti in carico dal 01/01/2024 al 31/12/2024 sarà rimborsata extra retta previa dettagliata rendicontazione, da effettuarsi nel mese di gennaio 2025, del consumo di ossigeno erogato, il quale sarà valorizzato nei limiti dei valori economici sostenuti e rendicontati e, comunque, non oltre il costo sostenuto da questa Asl Ba come di seguito**

DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO BOMBOLA
OSSIGENO*COMPR 200BAR 2LT	€ 2,05
OSSIGENO*COMPR 200BAR 3LT BOMBOLA ACCIAIO 3LITRI	€ 3,43
OSSIGENO*COMPR 200BAR 5LT VALV BOMBOLA ACCIAIO C/VALV.RIDUTTRICE 5LT	€ 5,14
OSSIGENO*COMPR 200BAR 7LT S/VALVOLA BOMBOLA ACCIAIO	€ 7,19
OSSIGENO*COMPR 200BAR 10LT ACC BOMBOLA ACCIAIO 10 LITRI	€ 11,46
OSSIGENO*COMPRESSO 200BAR 11LT ALLUMINIO	€ 11,31
OSSIGENO*COMPR 200BAR 14LT C/VALVOLA	€ 16,05
OSSIGENO*COMPR 200BAR 40LT BOMB. LT 40	€ 41,13
OSSIGENO 200BAR BOMBOLA ACCIAIO 50LT	€ 51,41
OSSIGENO - GAS MED CRIOGENICO CONTENITORE FISSO 5.000 LITRI	€ 1,1/LT

7. **Giusta Deliberazione del DG n. 2183 del 2023, la Asl si impegna a rimborsare extra tetto la fornitura di ossigeno da erogarsi in favore dei pazienti in carico, dal 01.01.2024 al 31.12.2024 fino al limite massimo e invalicabile di remunerazione di € 10.777,06, pari ad ¼ dell'importo di € 43.108,22 riconosciuto per il periodo 2017 – 2020.**
8. Per qualsiasi ulteriore principio attivo stupefacente, differente da quelli inseriti nell'accordo, sarà cura ed onere dell'Hospice chiedere all'Area Farmaceutica Territoriale il prezzo sostenuto a tale data dalla ASL BARI che costituirà l'importo massimo rimborsabile da quest'ultima. Le modalità di fornitura dei suddetti materiali saranno disciplinate da apposite disposizioni del Direttore dell'Area Farmaceutica Territoriale.
9. La fornitura di sangue ed emoderivati viene garantita dal Servizio di Immunoematologia della ASL BARI che emetterà fatturazione diretta a parte, per le prestazioni erogate ai pazienti ricoverati presso l'Hospice, alle Aziende sanitarie di provenienza degli assistiti.

#### ART. 15

##### Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento della quota di spettanza ASL di cui al precedente articolo sarà effettuato dalla ASL attraverso gli uffici preposti. La ASL potrà, a mezzo dei soggetti che riterrà di individuare, effettuare controlli al fine di verificare la congruità delle fatture emesse alle prestazioni rese. Il pagamento delle prestazioni erogate ed autorizzate dalla ASL sarà effettuato sulla base delle fatture emesse a cadenza mensile dall'Erogatore;
2. La fatturazione dovrà essere effettuata sulla base delle giornate di degenza effettivamente erogate, e comunque non contestate, nei termini e nei modi previsti dal presente contratto, specificando anche le giornate di mantenimento dei posti letto per ricoveri ospedalieri e/o le assenze temporanee per documentate ragioni, e dimissioni protette. Unitamente a tale fattura trasmette un prospetto riepilogativo riportante per ogni ospite: dati anagrafici, movimenti in entrata ed uscita, giornate di ricovero ospedaliero;
3. Ciascuna fattura emessa dall'Erogatore dovrà contenere il riferimento al presente contratto, il numero di ordine (NSO) e dovrà essere intestata e spedita alla ASL;
4. Il pagamento delle fatture emesse dall'Erogatore sarà effettuato dalla ASL secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse, fatte salve le contestazioni di cui al punto 2, che sospendono la decorrenza dei termini di pagamento.
5. La ASL predispone i pagamenti previa acquisizione del DURC nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

6. L'Erogatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Erogatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Erogatore potrà sospendere l'erogazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente contratto a pena di risoluzione dello stesso.
8. L'Erogatore si impegna a consegnare la notulazione delle prestazioni rese anche su supporto informatico secondo le modalità, nel formato ed in ragione delle classificazioni determinate della Regione Puglia.
9. In caso di difformità tra importo mensilmente notulato dall'Erogatore ed importo liquidato e pagato dalla Azienda ASL, il primo, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
  - ritirare gli elaborati analitici delle relative liquidazioni e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
  - richiedere alla Azienda ASL., entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
  - attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. Il mancato ritiro degli elaborati analitici entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.

**ART. 16**

**Prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia**

1. L'assistenza sanitaria presso l'Hospice può eventualmente essere assicurata anche a pazienti residenti in ambiti territoriali di altre ASL sia della Regione Puglia che di altre Regioni. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della unione Europea e/o extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori della Puglia sono riconoscibili ove l'Asl Bari sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente paese europeo e/o extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai trattati regolanti la materia e, nell'ambito regionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria. Fermo restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa alla modulazione entro i valori massimi nazionali degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, in ottemperanza all'art. 171 della l. n. 311 del 30/12/2004, è vietata nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.
2. Le proposte di ricovero per i pazienti di altre ASL della Regione Puglia autorizzate devono pervenire al Direttore dell'AREA SOCIO SANITARIA della ASL di per l'inserimento nella lista di attesa. La stessa procedura dovrà essere adottata per i ricoveri dei cittadini fuori Regione, mentre sarà cura della Direzione dell'Hospice acquisire, dall'ASL extraregionale di provenienza, l'autorizzazione all'assunzione di spesa relativa al ricovero, a cui dovrà essere addebitata la relativa spesa.
3. L'assistenza sanitaria presso l'HOSPICE per pazienti residenti in ambiti territoriali di altre AA.SS.LL., sia della Regione Puglia che di altre Regioni può essere assicurata con prescrizione formulata su ricettario standardizzato (di cui al D.M. 350/88).
4. Nel caso in cui provengano richieste di ammissione di pazienti residenti in altre AA.SS.LL., l'Erogatore si impegna ad acquisire dall'ASL di provenienza l'autorizzazione all'assunzione della spesa relativa al ricovero, utilizzando specifico modulo e inviando in allegato anche copia del presente contratto quale notifica delle modalità di regolamentazione dei rapporti economici relativi alla ospitalità dell'assistito, che saranno definiti direttamente tra le AA.SS.LL di residenza degli assistiti e l'Erogatore.

#### **ART. 17**

##### **Responsabile dell'esecuzione dell'accordo**

La ASL individua il responsabile dell'esecuzione del presente Accordo nel Direttore dell'Area Sociosanitaria.

#### **ART. 18**

##### **Riservatezza**

1. L'Erogatore, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Erogatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subfornitori e dei loro dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la ASL, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Erogatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L'Erogatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza dei dati personali dei pazienti.

#### **ART. 19**

##### **Sospensione - risoluzione**

1. La ASL nel caso di violazioni di quanto prescritto dal presente contratto potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione da notificarsi senza preavviso all'Erogatore.

2. Nel caso di sospensione e/o revoca dell'accreditamento dell'HOSPICE "VILLA EDEN" il presente contratto si intende, rispettivamente, sospeso e risolto di diritto.
3. Nel caso in cui a seguito dei controlli eseguiti della ASL, anche di natura ispettiva, si rilevi da parte dell'Erogatore un comportamento difforme o elusivo rispetto alla legge o a quanto prescritto nel presente contratto, nei confronti dello stesso si applicano, con effetto immediato, le disposizioni di cui agli artt.14 e 26 della L.R. n.9/2017;
4. La violazione reiterata delle prescrizioni di cui al precedente comma, di leggi imperative e di altre valutate gravi dalla ASL si dà far venire meno anche il rapporto fiduciario, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale con effetto immediato;
5. Il mancato rispetto degli adempimenti informativi e di comunicazione previsti dal presente contratto, compresi quelli previsti nei confronti dei Cittadini, costituisce per l'Erogatore violazione del relativo obbligo e dà luogo nei suoi confronti prima al richiamo, poi alla diffida e successivamente alla sanzione nella misura secca dello 0,5% sul tetto di spesa annuale assegnato per ogni tipo di contestazione e violazione addebitata.

#### **ART. 20**

##### **Allegati**

Al presente contratto si allega l'elenco nominativo del personale dell'HOSPICE "VILLA EDEN", con l'indicazione della relativa professionalità, qualifica e mansioni, che è conforme ai requisiti organizzativi previsti dallo stesso R.R. 3/2005 - DPCM 20 gennaio 2000 e del numero dei posti letto oggetto del provvedimento di autorizzazione all'esercizio rilasciato dalla Regione.

#### **ART. 21**

##### **Danni, responsabilità civile**

L'Erogatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone, sia dipendenti o dei pazienti residenti e/o di terzi, causati nel corso dell'esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

#### **ART. 22**

##### **Dichiarazione di conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali**

1. L'Erogatore dà atto della conoscenza delle vigenti norme e regolamenti regionali disciplinanti la materia.
2. Il tetto invalicabile di remunerazione di cui all'art. 1 assume come riferimento la tariffa vigente al momento della sottoscrizione da parte dell'Erogatore del presente contratto. In caso di variazione tariffaria da parte della Regione, si deve procedere alla rimodulazione del piano e del volume delle prestazioni richieste all'Erogatore mediante sottoscrizione di altro contratto che sostituirà il presente a tutti gli effetti di legge a far data dalla sua sottoscrizione.
3. Le prestazioni non ricomprese nel piano annuale concordato, e conseguentemente non ricomprese nel tetto di spesa invalicabile, non comportano alcun obbligo di remunerazione per l'Azienda Sanitaria Locale e saranno utilizzate soltanto ai fini statistico-epidemiologici.

#### **ART. 23**

##### **Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'HOSPICE "VILLA EDEN" e la ASL BARI è competente il Tribunale di BARI. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii, le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali avverrà solo per i fini istituzionali e nei limiti di Legge.

#### **ART. 24**

##### **Clausola di salvaguardia**

Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

<b>Il Direttore Generale F.F. della Azienda ASL BARI</b>	<b>Il Legale Rappresentante della Società LE.BI.PA.MI Srl</b>

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del c.c., si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (*Valore delle premesse e degli allegati- Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti nella Puglia*), 2 (*Norme regolatrici e disciplina applicabile*), 3 (*Destinatari dei servizi assistenziali erogati dall'HOSPICE*), 4 (*Finalità ed obiettivi*), 5 (*Durata ed opzioni*), 6 (*Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità*), 7 (*Obbligazioni specifiche per l'Erogatore*) 8 (*Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*), 9 (*Obblighi in materia di Sanità elettronica*), 10 (*Obblighi ed adempimenti della Azienda sanitaria locale*), 11 (*Modalità di accesso e dimissioni*), 12 (*Trasformazioni e trasferimenti*), 13 (*Monitoraggio e controllo*), 14 (*Corrispettivi*), 15 (*Fatturazione e pagamenti*), 16 (*Prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia*), 17 (*Responsabile dell'esecuzione dell'accordo*), 18 (*Riservatezza*), 19 (*Sospensione-risoluzione*), 20 (*Allegati*), 21 (*Danni, responsabilità civile*), 22 (*Dichiarazione di conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali*), 23 (*Foro competente*), 24(*Clausola di Salvaguardia*).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono.

<b>Il Direttore Generale F.F. della Azienda ASL BARI</b>	<b>Il Legale Rappresentante della Società LE.BI.PA.MI Srl</b>